

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Il ricorrente adisce l'ABF esponendo di aver avanzato all'intermediario chiamato nel presente procedimento una richiesta di finanziamento per un prestito personale, finalizzato ad acquisti su una piattaforma *on line*, che non è stata accolta. La parte lamenta di non aver ricevuto dall'intermediario una motivazione puntuale alla base del rifiuto, e nonostante specifica ed articolata richiesta di conoscere tutte le informazioni utilizzate per la decisione circa l'erogazione del credito, comprese eventuali segnalazioni in banche dati, punteggio utilizzato, e controlli svolti. Il ricorrente specifica che l'intermediario ha fornito una risposta generica affermando che l'esito della valutazione del merito creditizio che ha analizzato le informazioni rilasciate al momento della richiesta, oltre ad altri fattori sociodemografici, e processando altresì informazioni ottenute dai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC). La parte deduce, in particolare, che non sono state specificate analiticamente le variabili prese in esame nell'abito dell'istruttoria di fido ed il dettaglio del punteggio raggiunto. Su tali circostanze, il ricorrente chiede di conoscere la motivazione alla base del diniego del finanziamento ed in particolare dei fattori sociodemografici, ottenuti mediante l'accesso ai SIC ed il relativo punteggio finale.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce che la comunicazione di rifiuto della richiesta di finanziamento indicava i principali criteri utilizzati per valutare la richiesta di finanziamento, e che tale avviso riportava il riferimento al proprio sito *web*, accedendo al quale sarebbe stato possibile ottenere maggiori informazioni relative all'esito della richiesta. Inoltre, la parte chiarisce che, in riscontro al reclamo, ha ulteriormente precisato le informazioni già fornite, indicando che la motivazione del diniego era da individuarsi nella circostanza che il punteggio elaborato come *score* rispetto al profilo finanziario

del ricorrente non era sufficiente per giustificare l'impiego, fornendo così una risposta più dettagliata alla richiesta. Chiede, pertanto, che non siano accolte le domande formulate dal ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memorie di replica, deducendo che le controdeduzioni non hanno fornito elementi specifici idonei a chiarire le ragioni effettive del diniego. Tale carenza non ha consentito di comprendere il fondamento logico del processo decisionale, venendo meno agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 15 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In dettaglio, la parte lamenta che l'intermediario non ha indicato quali profili finanziari abbiano inciso negativamente sul giudizio complessivo e, in particolare, se lo *score* assegnato derivi da informazioni tratte da SIC o se la decisione sia stata assunta mediante un processo interamente automatizzato.

In sede di controrepliche, l'intermediario richiama il contenuto delle proprie difese, ribadendo di non essersi limitato a menzionare i criteri generali di valutazione del merito creditizio ma di aver fornito, a seguito della richiesta del ricorrente, una risposta più dettagliata e riferita al caso di specie, precisando le ragioni per le quali il profilo del richiedente non sia risultato in linea con i criteri adottati per tale tipologia di finanziamento.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare se, alla luce degli atti, l'intermediario abbia assolto agli obblighi di informazione e trasparenza invocati dal ricorrente in relazione al diniego del finanziamento e alla richiesta di accesso alle informazioni sottese alla valutazione del merito creditizio.

Va preliminarmente ricordato che la concessione del credito rientra nell'autonomia decisionale dell'intermediario e presuppone una valutazione discrezionale del merito creditizio, effettuata sulla base di criteri interni e di informazioni disponibili, anche tramite consultazione di banche dati pertinenti. In tale ambito, l'intermediario è tenuto a comunicare l'esito della richiesta e a fornire indicazioni idonee a rendere comprensibili, in termini generali, le ragioni essenziali del diniego. Non è invece configurabile, in via generale, un obbligo di ostensione analitica del modello di *scoring*, delle regole di calcolo, delle ponderazioni, delle soglie interne, trattandosi di elementi afferenti a sistemi organizzativi e decisionali proprietari, non riconducibili a un diritto di accesso indiscriminato. Nel caso di specie, dagli atti emerge che l'intermediario ha trasmesso al ricorrente una comunicazione di diniego in forma sintetica, recante l'indicazione dei principali criteri utilizzati nella valutazione, con rinvio a canali informativi ulteriori. A seguito di reclamo, ha fornito un riscontro nel quale ha circoscritto la ragione del mancato accoglimento al punteggio elaborato in sede di istruttoria, chiarendo quindi che l'esito negativo è riconducibile al risultato dello *scoring* e non ad altri criteri genericamente richiamati nella prima comunicazione. Tale complessivo assetto informativo risulta, ad avviso del Collegio, sufficiente rispetto alla domanda azionata. In particolare, la pretesa del ricorrente di ottenere il dettaglio del punteggio conseguito, l'indicazione puntuale delle variabili utilizzate, la specificazione dei fattori sociodemografici e degli elementi dello *scoring* comportamentale rilevati nel suo caso, si traduce, nella sostanza, in una richiesta di *disclosure* approfondita del processo valutativo e dei parametri sottesi al modello di *scoring*. Essa eccede l'obbligo, gravante sull'intermediario, di fornire una motivazione comprensibile in termini essenziali, e si risolve in un'istanza volta a ottenere informazioni analitiche sul funzionamento del sistema di valutazione del rischio.

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per imporre ulteriori obblighi informativi in capo all'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE